

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Queste condizioni generali si applicano alle relazioni contrattuali (nel prosieguo, il “**Contratto**”) tra Multiply Tech s.r.l. (nel prosieguo, “**MTech**”) e il cliente (nel prosieguo, il “**Cliente**”) aventi ad oggetto i software concessi in licenza (nel prosieguo, i “**Software**”) e/o i servizi (nel prosieguo, i “**Servizi**”) di MTech. MTech e il Cliente sono di seguito individualmente denominate la “**Parte**” e congiuntamente denominate le “**Parti**”.

L’emissione di ordini del Cliente conformi alle offerte e/o proposte di MTech si intende quale accettazione incondizionata delle presenti condizioni generali ivi richiamate e rinuncia a qualsiasi termine e condizione ulteriore o differente. Sono esclusi da tali offerte e/o proposte e in ogni caso dal Contratto (a) le attività diverse e/o ulteriori rispetto a quelle ivi descritte che dovessero essere specificamente richieste dal Cliente, e (b) oneri, commissioni e costi di qualsiasi natura derivanti da servizi, attività o licenze d’uso di terzi funzionali al funzionamento dei Software e a questi ultimi dovuti. Tali prestazioni escluse, ove richieste dal Cliente, saranno regolate tra le Parti con separato accordo.

I termini e le condizioni previste nelle offerte commerciali di MTech e nei contratti di licenza d’uso e/o di servizi sottoscritti tra MTech e il Cliente, in caso di contrasto con quelle qui contenute, prevalgono. Qualsiasi diversa o ulteriore condizione prevista in qualunque altro documento formato dal Cliente non sarà considerata valida salvo che sia accettata per iscritto da MTech.

1. TERMINI E CONDIZIONI DELLA LICENZA D’USO

- 1.1. Le licenze d’uso concesse da MTech sono temporanee, non esclusive e non trasferibili. MTech è tenuta a mettere a disposizione del Cliente i Software in versione eseguibile. È escluso qualsiasi obbligo di consegnare i codici sorgente dei Software concessi in licenza.
- 1.2. La consegna dei Software così come quella di eventuali futuri moduli integrativi ed evolutivi, si intenderà perfezionata, fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al verificarsi del primo tra:
 - la sottoscrizione del verbale di collaudo;
 - il decorso di 60 (sessanta) giorni dalla messa a disposizione dei Software (o dei moduli integrativi ed evolutivi) per il collaudo.
- 1.3. Il Contratto attribuisce al Cliente il diritto di utilizzare i Software solo ed esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana e di San Marino.
- 1.4. Il Contratto attribuisce al Cliente il diritto di installare i Software solo ed esclusivamente in 1 (un) ambiente di produzione, 1 (un) ambiente di test utente, 1 (un) ambiente di sviluppo. Resta tuttavia inteso che il Cliente potrà utilizzare i Software su un numero indeterminato di client (per tali intendendosi dispositivi hardware sui quali fruire dei Software).
- 1.5. Nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Servizio di hosting offerto da MTech, il Cliente si impegna a utilizzare i Software solo ed esclusivamente su macchine di cui abbia la piena ed esclusiva disponibilità, dotate di configurazioni e aggiornate sulla base delle linee guida di MTech. Il Cliente si impegna a comunicare preventivamente a MTech il tipo, la matricola e l’ubicazione delle macchine sulle quali verranno utilizzati i Software e i nominativi degli utenti che avranno accesso a tali macchine. L’eventuale spostamento dei Software su altre macchine di cui il Cliente abbia comunque l’esclusiva disponibilità, da qualsiasi ragione determinato, dovrà essere comunicato dal Cliente a MTech con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; con la predetta comunicazione il Cliente dovrà altresì indicare il tipo, la matricola e l’ubicazione delle macchine sulle quali i Software saranno spostati. L’eventuale servizio di hosting fornito da MTech prevederà invece l’impegno di MTech di mettere a disposizione le apparecchiature hardware e/o le piattaforme/servizi cloud sulle quali i Software dovranno essere installati e concordano che, fino a quando il servizio di hosting sarà in vigore, i Software potranno essere installati solo ed esclusivamente sulle apparecchiature hardware e/o piattaforme/servizi cloud messe a disposizione da MTech. Nel corso della durata del Contratto, quest’ultima potrà spostare gli hardware messi a disposizione in un luogo diverso, purché all’interno del territorio dell’Unione Europea, nonché spostare i Software su apparecchiature hardware e/o piattaforme/servizi cloud diversi previa informativa al Cliente e a propria esclusiva discrezione.
- 1.6. La supervisione e controllo dell’uso dei Software sarà di esclusiva responsabilità del Cliente.
- 1.7. Il Cliente non potrà apportare, direttamente e/o tramite soggetti terzi, modifiche e/o variazioni ai Software, né eseguirne la decompilazione, la traduzione, l’adattamento e la trasformazione, nemmeno allo scopo di correggere errori o difetti di funzionamento. Qualora, in violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Cliente dovesse direttamente e/o tramite soggetti terzi diversi da MTech apportare modifiche ai Software concessi in licenza, tali modifiche rimarranno di proprietà esclusiva di MTech, fermo restando il diritto di MTech di risolvere il Contratto e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
- 1.8. Il Cliente si impegna altresì a non incorporare i Software concessi in licenza, in tutto o in parte, in altri programmi senza il previo consenso scritto di MTech.
- 1.9. Nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Servizio di hosting offerto da MTech, il Cliente si impegna ad acquisire a proprie spese e a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto gli eventuali software di terze parti ed eventuali successivi aggiornamenti e/o sostituzioni che MTech indichi come necessari per il corretto utilizzo dei Software. In ogni caso, il Cliente si impegna ad acquisire a proprie spese e a mantenere aggiornati per tutta la durata del Contratto gli eventuali software di terze parti che MTech indichi come necessari per il rilascio di personalizzazioni e/o nuovi moduli dei Software.
- 1.10. MTech non risponderà del mancato funzionamento dei Software per il caso in cui il Cliente, direttamente o indirettamente, abbia apportato modifiche (aggiornamenti compresi) ai software di terze parti di cui al presente articolo senza il previo consenso scritto di MTech.
- 1.11. MTech è responsabile dell’aggiornamento applicativo dei Software connesso agli aggiornamenti dei software di terze parti solo nel caso in cui vi sia una richiesta esplicita di apposita offerta; in tal caso l’aggiornamento formerà oggetto di separato accordo tra le Parti in cui verranno definiti tempistiche, modalità e relativi corrispettivi.
- 1.12. MTech garantisce che i Software all’atto della consegna sono conformi alle caratteristiche tecniche e nelle perfette condizioni di funzionamento, in aderenza a quanto descritto e previsto negli allegati al Contratto, esenti da virus, malware o altri software malevoli.
- 1.13. La garanzia prevista al punto che precede comporta l’obbligo di MTech, per i 90 (novanta) giorni successivi decorrenti dalla data del passaggio in produzione, a intervenire e ad apportare le rettifiche necessarie in caso di eventuali difetti di funzionamento.
- 1.14. La garanzia di cui al presente articolo non trova applicazione nel caso in cui:
 - i Software vengano modificati, alterati o convertiti dal Cliente o da terze parti;
 - i Software non vengano utilizzati nell’ambiente concordato;
 - i Software non vengano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto;
 - i Software siano utilizzati da soggetti non autorizzati ai sensi del Contratto;
 - i vizi e/o difetti siano riconducibili a o derivanti da malfunzionamenti e/o incompatibilità degli equipaggiamenti del Cliente (macchine, sistemi operativi delle medesime, etc.);
 - i vizi e/o difetti siano riconducibili al o derivanti dal mancato corretto uso dei Software da parte del Cliente;
 - i vizi e/o difetti siano riconducibili a o derivanti da software di terze parti utilizzati dal Cliente;

- i vizi e/o difetti siano riconducibili a o derivanti da abusi nell’utilizzo dei Software;
- i vizi e/o difetti siano riconducibili a o derivanti da qualsiasi altra causa che si verifichi dopo la consegna, salvo che tali vizi e/o difetti risultino causalmente riconducibili ad azioni e/o omissioni di MTech.

- 1.15. Resta inteso tra le Parti che la garanzia di cui al presente articolo comporta in capo a MTech esclusivamente l’obbligo di eliminare i vizi e/o difetti eventualmente riscontrati nei Software.
 - 1.16. Resta altresì inteso che il Cliente è tenuta alla verifica dell’idoneità all’uso dei Software. Il Cliente assume ogni responsabilità in merito all’utilizzo che verrà fatto dei Software in relazione agli obblighi di legge gravanti sugli operatori vigilati ai sensi del TUB e della normativa di riferimento per il settore finanziario o comunque allo stesso applicabile.
 - 1.17. Le Parti concordano, inoltre, che la garanzia di cui al presente articolo è esclusa per i malfunzionamenti di qualunque genere dovuti a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, così come specificato nel Contratto.
- ### **2. TERMINI E CONDIZIONI DEI SERVIZI**
- 2.1. Il Cliente si impegna a utilizzare i Servizi solo ed esclusivamente per soddisfare le proprie esigenze aziendali. È pertanto fatto espresso divieto al Cliente di cedere a terzi – in qualsiasi forma e/o modo – il Contratto e/o i Servizi e/o di attribuire diritti derivanti dal Contratto, ivi compresa la prestazione dei Servizi, a favore di terzi.
 - 2.2. MTech, anche in considerazione di quanto previsto all’art. 1.7, è l’unico soggetto autorizzato alla fornitura dei Servizi sui Software di propria titolarità.
 - 2.3. Trascorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dall’esecuzione di ciascun Servizio o attività di cui ai Servizi senza che il Cliente abbia comunicato a MTech alcuna contestazione in proposito oppure nell’ipotesi in cui il Cliente si sia avvalso del risultato dei Servizi, gli stessi si intenderanno accettati dal Cliente ai sensi dell’art. 1667 c.c.
 - 2.4. MTech si impegna nei confronti del Cliente:
 - a erogare i Servizi con la massima professionalità e secondo il canone di diligenza specifica previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c., nel pieno rispetto delle *best practice* e degli *standard* di settore.
 - ad offrire la propria disponibilità, previo accordo circa gli eventuali aspetti economici, tecnici e le tempistiche di realizzazione, ad adeguare i Servizi ed i prodotti forniti al Cliente, con le componenti hardware e software, i sistemi informatici, gli applicativi del Cliente con cui debbano interagire;
 - a erogare i Servizi avvalendosi di propri lavoratori dipendenti e/o consulenti esterni qualificati (nel prosieguo, il “**Personale**” o le “**Risorse**”), conformemente a quanto previsto nel Contratto;
 - a garantire al Cliente la continuità dei Servizi, adottando e mantenendo pronto ed aggiornato il proprio Piano di Business Continuity e di Disaster Recovery;
 - a dare tempestiva informazione al Cliente di qualsiasi sviluppo che possa avere un impatto rilevante sulla sua capacità di svolgere efficacemente i Servizi in linea con i livelli di servizio concordati e in osservanza del diritto applicabile e degli obblighi normativi;
 - a garantire al Cliente il diritto di effettuare un monitoraggio costante della performance di MTech secondo quanto a tal fine concordato tra le Parti.
- ### **3. IMPEGNI DEL CLIENTE**
- 3.1. Il Cliente si impegna nei confronti di MTech a:
 - collaborare con e fornire immediatamente a quest’ultima, con organizzazione e spese a proprio carico, i flussi dati e documentali aggiornati e integrati, la documentazione e le informazioni di business, tecnologiche e di contesto, le istruzioni corrette, complete e necessarie per l’adeguato e corretto svolgimento dei Servizi, riconoscendo che il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte di MTech dipende dalla corretta, completa e tempestiva esecuzione degli obblighi a carico del Cliente medesimo;
 - pagare tutti i corrispettivi dovuti, ai termini e alle condizioni previste dal Contratto; in caso di mancato rispetto dei termini, il Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere a MTech gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo. Qualsiasi importo, corrispettivo e/o tariffa, dovuta a MTech e regolata a qualsiasi titolo dal Contratto, sarà soggetta ad aumento annuale sulla base dell’aumento del costo della vita secondo gli indici ISTAT. Resta inteso tra le Parti che in qualsiasi caso di cessazione del Contratto, MTech non sarà tenuta alla restituzione degli importi versati dal Cliente;
 - consentire l’accesso del Personale nei propri locali (rendendo disponibili, laddove necessario, adeguati locali) nella misura in cui sia necessario per consentire l’erogazione dei Servizi;
 - tollerare le modifiche apportate da MTech alle modalità di esecuzione dei Servizi qualora non apportino variazioni sostanziali alla consistenza e alla qualità delle prestazioni dovute
 - verificare che le soluzioni rilasciate da MTech siano coerenti con le specifiche concordate tra le Parti assumendosi ogni responsabilità in ordine alla conformità dei Servizi richiesti con la normativa di settore applicabile al Cliente;
 - corrispondere a MTech un importo aggiuntivo rispetto a quello originariamente concordato ai sensi del successivo articolo 6, definito in buona fede tra le Parti, qualora, a causa del mancato, parziale o totale, adempimento da parte del Cliente di uno o più obblighi indicati a suo carico nel Contratto, MTech dovesse avere impatti nell’erogazione dei Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: maggior *effort*, maggior onerosità, ecc.) o venisse posta nella condizione di eseguire prestazioni ulteriori o differenti rispetto a quelle indicate nel Contratto, così come indennizzare e manlevare MTech e/o i suoi aventi causa da ogni richiesta risarcitoria, costo o pregiudizio, derivante da o connesso ad azioni intraprese da terzi per ragioni che discendono da tale mancato, parziale o totale, adempimento da parte del Cliente.
- ### **4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 4.1. MTech dichiara e garantisce di essere proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Software e si impegna a mantenere la titolarità di tali diritti per tutto il periodo di validità del Contratto. MTech dichiara e garantisce che, salvo esplicita diversa comunicazione scritta, eventuali documenti e/o materiali e/o informazioni tecnologiche, dalla stessa messi a disposizione del Cliente nell’esecuzione del Contratto, sono di sua esclusiva titolarità e/o che il loro uso è stato autorizzato dai legittimi titolari dei medesimi.
 - 4.2. Il Cliente riconosce che MTech è la sola ed unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Software e a tutto quanto generato e/o fornito nell’esecuzione dei Servizi, e si impegna ad astenersi dal formulare contestazioni in merito alla sussistenza e all’entità di tali diritti.
 - 4.3. Il Cliente si impegna altresì a:
 - astenersi, secondo qualsivoglia modalità tecnica presente o futura, dal riprodurre, in modo permanente o temporaneo, totale o parziale, i Software e dal tradurre, adattare, trasformare, modificare, disassemblare, ricompilare o decodificare i Software o,

- comunque, dal compimento di qualsiasi altra attività tesa all'enucleazione del codice sorgente, delle tecniche, degli algoritmi o dei procedimenti in esso contenuti;
- astenersi dal compiere tutte le attività menzionate dal presente articolo anche con riferimento all'opera dell'ingegno o all'invenzione industriale che eventualmente risulti dai Software;
 - astenersi dal realizzare copie di riserva dei Software;
 - astenersi dal realizzare opere derivate e/o dall'avvalersi di strumenti di *reverse engineering* al fine di replicare, copiare o comunque imitare i Software;
 - qualora, nonostante l'obbligo di astensione che precede, il Cliente dia vita ad un'opera dell'ingegno o ad un'invenzione industriale che possa qualificarsi come "derivata" – così come definita dalla normativa di riferimento – dai Software, l'uso, ivi incluso lo sfruttamento economico, di tale opera da parte del Cliente è vietato, salva l'autorizzazione espressa di MTech risultante da uno specifico accordo;
 - astenersi dal divulgare i Software o la documentazione ad essi relativa, totalmente o anche solo parzialmente;
 - astenersi dall'adottare software che interagiscano con la base dati dei Software concessi in licenza e dall'effettuare interventi e/o accessi alla base dati dei Software, riconoscendo che MTech è il solo soggetto legittimato a eseguire interventi in lettura e/o in scrittura sulla base dati dei Software;
 - astenersi dal porre in essere qualsivoglia attività volta o anche solo idonea a pregiudicare i diritti vantati da MTech sui Software;
 - utilizzare i Software, la documentazione ad essi relativa e quant'altro le dovesse essere consegnato da MTech in esecuzione del Contratto soltanto per uso interno;
 - consentire l'utilizzo dei Software, della documentazione ad essi relativa e di quant'altro dovesse essere consegnato da MTech in esecuzione del Contratto soltanto al personale di cui il Cliente stesso dovesse avvalersi per lo svolgimento della propria attività.
- 4.4. Il Cliente, salvo espresso consenso scritto di MTech, non potrà in alcun modo modificare, rimuovere od occultare qualsiasi elemento materiale o immateriale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: segni distintivi, denominazioni, elementi sonori ecc., presenti nei Software o sulla documentazione ad essi relativa o su quant'altro dovesse essere realizzato e/o consegnato in esecuzione del Contratto) che permetta l'identificazione e/o la comunicazione della paternità dei Software in capo a MTech.
- 4.5. Il Cliente si impegna altresì ad informare tempestivamente e per iscritto, a mezzo raccomandata AR e/o PEC, MTech di eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di quest'ultima poste in essere da soggetti terzi e di cui il Cliente dovesse per qualsiasi motivo venire a conoscenza.
- 4.6. Salvo, comunque, il diritto alla risoluzione del Contratto, il Cliente dichiara espressamente che qualsiasi diritto di sfruttamento economico di proprietà intellettuale ed industriale derivante da opere che quest'ultimo abbia realizzato in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo competerà in via esclusiva a MTech. A tal riguardo il Cliente presta ora e per il futuro il consenso al trasferimento della proprietà sulle predette opere e si obbliga a semplice richiesta di MTech a porre in essere nel più breve tempo possibile ogni relativo adempimento funzionale ad assicurare il risultato di detto obbligo.
- 4.7. Quanto previsto al presente articolo relativamente ai Software troverà applicazione anche in relazione a tutto quanto dovesse essere realizzato, generato e/o consegnato da MTech nell'esecuzione dei Servizi (inclusa ogni versione/evoluzione presente e futura dei Software).
- 4.8. Il Cliente autorizza MTech e le società del Gruppo di quest'ultimo all'utilizzo del logo del Cliente, oltre che del suo nome, unicamente e limitatamente all'ambito delle referenze del medesimo (ovvero presentazioni PPT interne, ecc.) e, ove e per quanto previsto, per l'esecuzione del Contratto.
- 5. RISERVATEZZA**
- 5.1. Ai fini del presente articolo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione aziendale, finanziaria, commerciale o tecnica, che sia interna, non pubblica, riservata o ad accesso limitato, oltre a qualsiasi segreto industriale, commerciale e know-how, che concerne l'attività di una delle Parti e che sia direttamente o indirettamente comunicata da tale parte ("Parte Comunicante"), all'altra parte ("Parte Ricevente"), in esecuzione del Contratto. Non rientrano nel concetto di informazioni riservate le informazioni:
- che al momento della comunicazione o successivamente sono diventate accessibili al pubblico indipendentemente dalla condotta della Parte Ricevente;
 - di cui la Parte Ricevente era già in possesso prima della comunicazione senza al contempo essere soggetta a vincoli di riservatezza;
 - che la Parte Ricevente ha sviluppato in maniera autonoma prima della comunicazione.
- 5.2. Le Parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo in merito alle Informazioni Riservate apprese nell'esecuzione del Contratto, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle medesime e a fare in modo che il proprio personale e tutte le eventuali terze parti a qualsiasi titolo abilitate ad operare sul sistema informatico: i) non ne facciano un uso improprio; ii) osservino gli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
- 5.3. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del Contratto, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: a) cessazione per qualsiasi motivo del Contratto; b) richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo o abbia comunque la necessità di trattenerle al fine di dare regolare esecuzione al Contratto.
- 5.4. Alle Parti è fatto altresì obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del Contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra parte o dei terzi direttamente interessati a seconda dei casi.
- 5.5. Ogni Parte risponde con diretta assunzione di responsabilità verso l'altra Parte dei comportamenti difformi da tali requisiti di riservatezza assunti da propri dipendenti e collaboratori nonché, più in generale, da tutti coloro che, per suo conto, opereranno in esecuzione del Contratto.
- 5.6. L'obbligo di riservatezza convenuto fra le Parti si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del Contratto.
- 5.7. In deroga a quanto sopra esposto, ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ricevute nel caso in cui ciò sia imposto da: i) disposizioni di legge e/o regolamentari; ii) provvedimenti dell'autorità giudiziaria; iii) ordini di altra autorità vincolanti per la Parte Ricevente. Resta peraltro inteso tra le Parti che, qualora si verifichi una delle situazioni previste dal presente paragrafo, la Parte Ricevente sarà tenuta a informare tempestivamente e per iscritto l'altra Parte, sempreché ciò sia legittimamente consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari, dai provvedimenti e/o dagli ordini su cui si fonda la divulgazione.
- 6. RESPONSABILITÀ**
- 6.1. MTech sarà responsabile per i danni che possano essere direttamente e immediatamente causati da o in associazione con inadempimenti delle obbligazioni di cui al Contratto, e/o

- subiti a causa dell'uso e/o del mancato uso dei Software e/o dei Servizi, solo nei casi di dolo o colpa grave. In nessun altro caso MTech è responsabile per le eventuali perdite di profitto e/o lucro cessante nonché per qualunque altro tipo di danno, determinato o determinabile.
- 6.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, MTech resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per eventuali disfunzioni, disservizi, ritardi o inadempimenti e/o per danni diretti e/o indiretti - sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante - subiti dal Cliente, da clienti e/o da terzi che siano derivanti e/o connessi a: (i) dati, informazioni, documenti, richieste o istruzioni impartite e/o ricevute dal Cliente o da terzi autorizzati e/o operanti, a qualsivoglia titolo, su indicazione dal Cliente (ivi comprese le modalità di erogazione dei Servizi descritti negli Allegati) anche se incomplete, errate, non corrette o imprecise, pervenute in ritardo o non pervenute; e/o (ii) ulteriori mancanze imputabili al Cliente e/o, più in generale, da ciascuna violazione, da parte dal Cliente, delle previsioni di cui al Contratto; e/o (iii) malfunzionamento e/o inadeguatezza dei sistemi dal Cliente e/o (v) sospensione dei Servizi per guasti e malfunzionamenti non direttamente imputabili a MTech e/o sospensioni e/o ritardi derivanti da manutenzioni e aggiornamenti dei sistemi a conoscenza dal Cliente.
- 7. RESTITUZIONE ED ELIMINAZIONE DEI SOFTWARE E DELLA DOCUMENTAZIONE**
- 7.1. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Contratto, il Cliente sarà tenuto a restituire a MTech tutte le eventuali copie dei Software in suo possesso, a rimuoverle dalle eventuali macchine a sua disposizione i Software nella loro interezza e in ogni loro componente, a distruggere o cancellare la copia di riserva (se realizzata), e a distruggere o cancellare tutta la documentazione e il materiale eventualmente consegnato da MTech in esecuzione del Contratto (esclusa soltanto la documentazione per la quale la legge impone un obbligo di conservazione a carico del Cliente), dandone tempestivamente conferma a MTech a mezzo raccomandata AR o PEC.
- 7.2. Alla cessazione del Contratto, così come in caso di insolvenza, risoluzione o interruzione delle operazioni commerciali di MTech, questa garantisce la restituzione dei dati di proprietà e/o titolarità del Cliente secondo modalità e tempistiche che dovranno essere concordati di comune accordo tra le Parti mediante la predisposizione di un apposito piano di trasferimento in forma scritta ("Piano di Trasferimento"). Le Parti collaboreranno in buona fede per analizzare, concordare e portare a compimento il Piano di Trasferimento che dovrà essere predisposto congiuntamente e necessariamente dalle Parti entro 60 giorni lavorativi da quando il Cliente fornirà a MTech tutti gli elementi necessari allo scopo (a titolo esemplificativo i tracciati da compilare) e che in generale dovrà prevedere: (a) la definizione delle responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione al trasferimento stesso ed i relativi ed eventuali livelli di servizio; (b) la descrizione delle attività che ognuna delle Parti dovrà svolgere in relazione al trasferimento stesso; (c) il calendario di esecuzione delle attività a carico di ciascuna delle Parti; (d) i corrispettivi da corrispondere a MTech in relazione all'esecuzione dei Servizi di Trasferimento con relativa accettazione dell'offerta del Piano di Trasferimento.
- 8. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBESTERNALIZZAZIONE**
- 8.1. Le Parti non potranno cedere a terzi il Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti, senza il consenso scritto della controparte.
- 8.2. È parimenti vietato al Cliente di:
- cedere, a titolo gratuito e/o oneroso, in tutto o in parte, i Software a Soggetti Terzi;
 - concedere in sub-licenza, in tutto o in parte, i Software a Soggetti Terzi;
 - consentire, a qualsiasi titolo, a Soggetti Terzi di utilizzare i Software.
- Per "Soggetti Terzi" si intende qualunque soggetto (siano esse persone fisiche che giuridiche) diverso dal Cliente e dai suoi lavoratori dipendenti, incluse le società controllate, controllanti e/o comunque collegate al Cliente.
- 8.3. MTech non potrà subesternalizzare a soggetti non appartenenti al suo stesso gruppo societario l'esecuzione di tutti o alcuni dei Servizi, salva espressa autorizzazione scritta del Cliente.
- 9. NON SOLLECITAZIONE**
- 9.1. Senza previo consenso scritto di MTech, il Cliente, durante la vigenza del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi motivo, non potrà assumere al suo servizio ovvero al servizio di società del gruppo di appartenenza, in qualsiasi forma e/o modo, lavoratori dipendenti di MTech e/o consulenti esterni di quest'ultima che sono stati coinvolti nell'esecuzione del Contratto o degli eventuali contratti di servizi *inter partes*.
- 9.2. Qualora il Cliente si rendesse inadempiente rispetto alle previsioni di cui al precedente paragrafo sarà tenuta a corrispondere a MTech, a titolo di penale, un importo pari a tre annualità di Retribuzione Annuale Lorda qualora si tratti di lavoratore dipendente, ovvero un importo pari a tre annualità di compensi qualora si tratti di consulente esterno di MTech.
- 10. CODICE DI ETICO E D.LGS. 231/2001**
- 10.1. MTech ha adottato e rispetta un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e un codice etico consultabili sul sito www.gruppomol.it. L'inosservanza delle regole contenute in tali documenti, posta in essere dal Cliente, è da considerarsi grave inadempimento contrattuale e dà diritto a MTech di risolvere il Contratto.
- 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 11.1. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali e in particolare il Regolamento UE 679/2016, la Direttiva 2002/58/CE e le relative misure locali di attuazione, il Decreto Legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa relativa alla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'European Data Protection Board e dell'European Data Protection Supervisor (di seguito congiuntamente: le "Leggi Sulla Protezione Dei Dati"). Infatti, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dal Contratto, MTech potrà avere accesso ai dati personali di cui il Cliente è titolare del trattamento e, in tal caso, potrà svolgere il trattamento dei dati personali di cui sopra per conto del Cliente e in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In tali casi, MTech dovrà trattare i suddetti dati personali nel pieno rispetto delle Leggi Sulla Protezione Dei Dati e della nomina a responsabile che verrà conferita dal Cliente e accettata da MTech nel testo concordato tra le Parti.
- 11.2. Tutti i Servizi saranno svolti, e i dati saranno conservati e trattati da MTech in Unione Europea. MTech si obbliga a comunicare al Cliente eventuali variazioni, fermi restando gli ulteriori obblighi e divieti contenuti nella nomina.